



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

FAQ – Ordinanza n. 63 – Articolo 2, comma 7, lettera a).

Ammissibilità delle richieste di erogazione di un SAL a titolo di anticipazione.

1. Quali costi risultano ammissibili ai sensi della OCS 63/2026?

La OCS 63/2026 consente ai soggetti beneficiari la copertura dei costi, anche se già sostenuti, relativi alle prestazioni tecniche e professionali, ai lavori di ripristino, al contributo forfetario per i beni mobili non registrati e per le spese per deposito temporaneo o trasloco, ai servizi tecnici di impresa nonché il versamento degli anticipi contrattuali in favore delle imprese esecutrici dei lavori e dei prestatori di servizi che ne facciano richiesta.

Ai fini del calcolo delle soglie previste delle rispettive Ordinanze per la definizione dei cd. “danni gravi”, si specifica inoltre che non concorrono alla verifica del superamento delle soglie di 30.000,00 euro per l'OCS 54/2025 e 50.000,00 euro per l'OCS 61/2026:

- le prestazioni tecniche e professionali;
- i servizi tecnici di impresa;
- il contributo forfetario per i beni mobili non registrati e le spese per deposito temporaneo o trasloco.

L'importo previsto "al lordo di ogni onere" si riferisce esclusivamente al costo di riparazione o ricostruzione dell'immobile, comprensivo dell'IVA qualora non recuperabile, e non comprende le voci sopra indicate, che restano distinte per espressa previsione normativa.

2. A quanto ammonta l'anticipazione e come viene computata ai fini dei SAL?

La prima erogazione, pari al 25% del totale del contributo concesso, può essere richiesta alternativamente a titolo di anticipazione oppure a titolo di primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL).

In entrambi i casi, l'importo del 25% rientra nel computo del numero massimo di tre SAL previsti dalla OCS 63/2026 e corrisponde alla soglia minima stabilita per ciascuna tranche.

Pertanto, qualora il beneficiario richieda il 25% a titolo di anticipazione, tale erogazione sarà comunque considerata ai fini del limite massimo di tre SAL complessivi. Analogamente, se la prima erogazione viene richiesta direttamente come SAL, essa costituirà il primo dei tre SAL previsti.

3. Quale è la documentazione necessaria ai fini della richiesta di erogazione dell'anticipazione?

Ai fini della richiesta del SAL relativo all'anticipazione, i richiedenti sono tenuti a presentare la documentazione prescritta tramite la piattaforma informatica dedicata. In particolare, occorre trasmettere i dati e le informazioni relative:

- all'Allegato C in caso di imprese (sezioni 1, 2 e riepilogo creditori con IBAN);
- all'Allegato D in caso di famiglie (sezione 1 e riepilogo creditori con IBAN).

Contestualmente deve essere allegata copia del contratto d'appalto sottoscritto con l'impresa esecutrice dei lavori e con i prestatori di servizi per i quali viene fatta richiesta di anticipazione.

Il contratto deve contenere un'esplicita clausola nella quale:

- si dichiara che le somme sono erogate a titolo di anticipazione rispetto al contributo concesso;
- si evidenzia che non saranno riconosciute ulteriori quote di anticipo nelle successive liquidazioni;
- si richiama il rispetto delle successive fasi di avanzamento secondo la disciplina ordinaria dei SAL.

4. Quali sono gli adempimenti a carico del soggetto istruttore e quali informazioni deve contenere il nulla osta istruttorio?

Il soggetto istruttore provvede all'esame della documentazione prodotta e rilascia il relativo nulla osta istruttorio.

Il provvedimento deve riportare:

- i riferimenti dei soggetti destinatari dei pagamenti (nome, cognome, codice fiscale e partita IVA);
- la corretta intestazione dei conti correnti;
- il codice IBAN dei beneficiari;
- il documento di spesa di riferimento;
- gli elenchi dei pagamenti autorizzati a favore dei professionisti incaricati e delle imprese esecutrici dei lavori.